



Regolamento Provinciale per la formazione e l'utilizzo degli elenchi di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici.

approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 33 del 31 luglio 2018

INDICE

- Art. 1 FINALITA' - ISTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI
- Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 3 SOGGETTI AMMESSI
- Art. 4 STRUTTURA DEGLI ELENCHI- SEZIONI -TIPOLOGIA PRESTAZIONI
- Art. 5 ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE
- Art. 6 VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI
- Art. 7 FORMAZIONE DELL'ELENCO
- Art. 8 UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO
- Art. 9 PRINCIPIO DI ROTAZIONE
- Art.10 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
- Art.11 PUBBLICAZIONE

Art. 1 - FINALITA' - ISTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione di elenchi di Operatori Economici che la Provincia di Belluno si riserva di utilizzare per l'individuazione di operatori economici da interpellare per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso alle procedure di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50.

In virtù dello Statuto regionale del Veneto e della legge regionale n.25/2014 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", con la finalità di promuovere il rafforzamento della coesione dei territori montani che presentano gravi e permanenti svantaggi, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa europea in materia di appalti pubblici, la Provincia di Belluno crea mediante procedure di evidenza pubblica appositi albi locali, soggetti a revisione periodica, per agevolare l'individuazione degli aspiranti contraenti negli appalti pubblici assoggettabili a procedura negoziata e da affidare nei comuni montani di cui all'allegato A della citata legge n.25.

La normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d'ora in poi denominato Codice), dalla Legge della Regione del Veneto 08 agosto 2014, n. 25, dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" nonché dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti pubblici, nonché dalle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione di due Elenchi di Operatori economici come di seguito specificati che saranno utilizzati dalla Provincia di Belluno ai fini dell'affidamento di contratti pubblici di lavori sotto soglia comunitaria ex art. 36 mediante il ricorso alle procedure di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50, svolte per conto della Provincia e degli enti aderenti alla SUA provinciale.

Le disposizioni del Regolamento dovranno intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere e mantenere l'iscrizione nonché l'idonea documentazione

comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti negli Elenchi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Per le procedure di cui all'art. 36 comma 2, lettere a) del D.Lgs. n. 50/2016 e per i lavori di somma urgenza gli elenchi in oggetto costituiscono solo riferimento non vincolante.

Resta comunque salva la facoltà per la Provincia di rivolgersi anche ad operatori non iscritti negli elenchi.

La domanda di iscrizione nell'elenco ha l'unico scopo di comunicare la disponibilità delle ditte ad essere invitate a presentare l'offerta e, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare istanza tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti prescritti per l'esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni :

- 1) requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- 3a) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità;
- 3b) per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.;

In ogni caso l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie.

Art. 4 - STRUTTURA DEGLI ELENCHI- SEZIONI -TIPOLOGIA PRESTAZIONI

E' istituito un primo elenco denominato A, articolato in sezioni secondo le categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui agli allegati A) rispettivamente del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e del Decreto del M.I.T. 10.11.2016, n. 248, (pubbl. G.U. in data 4.01.2017) e classificate, nell'ambito delle categorie di competenza, secondo gli importi di cui al comma 4

dell'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010. A tale elenco possono presentare istanza di iscrizione gli operatori di cui all'art.3.

In attuazione all'art. 4 della Legge della Regione del Veneto 08 agosto 2014, n. 25, è istituito un secondo elenco denominato B, sempre articolato in sezioni secondo le categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui all'allegato A del d.P.R. n. 207/2010 e all. A) del decreto M.I.T. 10.11.2016, n. 248, (pubbl. G.U. in data 4.01.2017) e classificate, nell'ambito delle categorie di competenza, secondo gli importi di cui al comma 4 dell'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010. In tale elenco saranno inseriti gli operatori che oltre ad avere i requisiti di cui all'art 3, abbiano sede legale, operativa o stabile organizzazione in uno dei comuni montani di cui all'allegato A della Legge Regionale e nei comuni con essi confinanti.

Art. 5 - ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE

Le imprese che intendono iscriversi all'elenco/elenchi in oggetto devono presentare apposita domanda, redatta in lingua italiana, preferibilmente utilizzando apposito modulo, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, trasmettendola alla Provincia esclusivamente a mezzo P.E.C. .

Art.6 - VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

Gli elenchi sono aperti. L'elenco verrà aggiornato in modo dinamico, a seguito di nuove richieste di inserimento ovvero di richieste di cancellazione.

L'iscrizione è consentita senza limitazioni temporali, fatta salva l'eventuale cancellazione di cui all'art .10 e l'esito positivo delle verifiche effettuate.

Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all' Amministrazione, entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'iscrtione negli elenchi.

La S.A. si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati dall'interessato in occasione di ciascuna procedura di affidamento. La stazione appaltante provvederà alla verifica nei confronti dell'aggiudicatario.

Art. 7 - FORMAZIONE DELL'ELENCO

Le domande di iscrizione agli elenchi saranno esaminate dalla SA. Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio competente inviterà l'impresa ad integrarla e/

o regolarizzarla nel termine perentorio di 8 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione agli elenchi.

Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la domanda risulti regolare e completa ovvero se sanata nei termini di cui al precedente comma.

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione; in funzione della numerosità delle istanze pervenute detto termine può essere di sessanta giorni.

Le ditte ritenute idonee verranno inserite all'interno di ogni sezione corrispondente alla specifica categoria di lavori indicata in istanza,

L'ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all'ordine progressivo di accettazione delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici. L'ordine di iscrizione non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell'invito a procedure di affidamento. Tale iscrizione è priva di limitazioni temporali, fermo il necessario mantenimento dei requisiti richiesti.

Le imprese in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 della Legge Regionale della Regione del Veneto 08 agosto 2014, n.25, come da apposita dichiarazione di cui all. Sub 1) verranno inoltre iscritte nell'elenco B,

Alle imprese verrà data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione all'elenco.

Art. 8 - UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO

Gli elenchi verranno utilizzati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1°, richiamati all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50.

In virtù dell'art 4 della Legge regionale n.25 /2014, la Stazione Appaltante, per gli affidamenti di lavori di importo fino a € 500.000, individua gli operatori economici da interpellare tra quelli iscritti nell'elenco B, se presenti in numero sufficiente nella categoria di riferimento; per gli affidamenti di importo superiore, la Stazione appaltante riserva la quota del 70% agli operatori iscritti nell'elenco B, se presenti in numero sufficiente nella categoria di riferimento; la quota restante viene individuata tra quelli iscritti nell'elenco A.

Fermo quanto sopra stabilito, gli operatori economici, inseriti negli elenchi A e B, in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento (idonee categorie e classifiche) saranno invitati nel numero e con le modalità che verranno stabilite nell'atto di avvio della procedura, sentito il RUP, nel rispetto del principio di rotazione, in virtù dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, considerando anche il valore, la rilevanza e l'interesse dell'affidamento e considerando, anche in combinazione tra di loro, l'idoneità operativa dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori,

le competenze ed esperienze maturate coerenti con l'oggetto, le caratteristiche del lavoro da affidare e gli aspetti ambientali e sociali.

In via residuale la Stazione appaltante potrà ricorrere al sorteggio pubblico.

Complessivamente, le imprese scelte dovranno raggiungere il numero minimo previsto dalla normativa vigente relativamente alla procedura scelta per il singolo affidamento.

Qualora venga stabilito di individuare gli operatori mediante sorteggio, questo avverrà in seduta pubblica la cui data verrà comunicata mediante pubblicazione della notizia sul profilo committente, sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti"; verranno adottate opportune misure affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'inclusione dell'impresa nell'elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori.

L'Amministrazione per la partecipazione alle procedure di affidamento può rivolgersi anche ad operatori non iscritti nell'Elenco, nel caso in cui le categorie di cui sopra siano sprovviste di operatori iscritti o comunque su indicazione motivata del RUP.

Art. 9 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Ai fini dell'applicazione e rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, gli elenchi sono articolati in categoria e fasce corrispondenti alle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori dei lavori.

Pertanto nell'utilizzo distintamente di ciascun elenco non è consentito invitare un operatore per l'affidamento immediatamente successivo a quello per il quale è stato invitato, qualora i lavori siano nella medesima categoria (prevalente) e nella medesima fascia di importo, se gli altri operatori iscritti alla medesima categoria non siano ancora stati invitati.

Art. 10 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'Amministrazione cancella automaticamente dall'elenco le imprese ivi iscritte nei seguenti casi:

- perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa in sede di iscrizione;
- gli operatori economici che, senza validi motivi, non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio;
- cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
- accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla SA;

- risoluzione del contratto;
- richiesta di cancellazione da parte dell'impresa;
- intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/ consorzio ordinario nel periodo di validità dell'elenco.

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L'impresa potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.

Art. 11 - PUBBLICAZIONE

Gli elenchi sono pubblicati sul profilo committente, all'indirizzo www.provincia.belluno.it, sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” “Gare, appalti, aste avvisi di pre e post informazione”.

Gli atti e gli esiti delle singole procedure di affidamento oggetto del presente avviso, verranno pubblicati secondo la normativa vigente in materia.